

Spettabile

.....

#### PREMESSO CHE

- SACE S.p.A. (di seguito per brevità anche "SACE") con sede legale in Roma, Piazza Poli 37/42, P.IVA 05804521002, in persona di....., ha manifestato la necessità di acquisire l'affidamento del contratto di multiservizi presso la sede SACE di Milano– CIG 993693060B ed a tal fine ha esperito una procedura di gara europea;
- ..... (di seguito per brevità anche "Impresa") con sede legale in ..... - P. IVA ..... in persona di....., munito dei necessari poteri, è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto ("Contratto") e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati (Allegato I Offerta Economica; Allegato II – Offerta tecnica; Allegato III – Capitolato tecnico e allegati; Allegato IV – Disciplinare di Gara; Allegato V - Bando di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnico-economica delle stesse;
- L'Impresa prende atto che l'efficacia del Contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia;
- L'impresa dichiara di avere accettato le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, tenuto altresì conto del piano di Assorbimento presentato;
- L'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto nonché la cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso SACE e l'Impresa, di seguito congiuntamente definite le Parti, convengono quanto segue.

#### **ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI**

1. Le premesse, gli allegati ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da SACE prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da SACE.

#### **ART. 2 OGGETTO**

1. Con il Contratto SACE affida all'Impresa l'incarico di erogare il contratto di multiservizi presso la sede SACE di Milano (il "Servizio"), come meglio specificato nell'Allegato III "Capitolato tecnico e Allegati" al presente Contratto. Quale referente del Contratto per SACE è nominato ..... (il "Responsabile SACE").

### **ART. 3 DURATA**

1. Il presente Contratto acquista efficacia dalla data di stipula e avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei Servizi, con opzione di rinnovo sino ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
2. In nessun altro caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato.

### **ART. 4 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. L'Impresa si obbliga ad erogare il Servizio a perfetta regola d'arte, secondo le modalità e i livelli descritti nell'Allegato III - Capitolato Tecnico e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del Contratto. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della SACE.
3. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. L'Impresa nomina quale Responsabile unico delle attività contrattuali il Sig. .... affinché SACE possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione del Servizio.

### **ART. 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'IMPRESA**

1. L'erogazione del Servizio e delle attività oggetto del Contratto devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e delle Forniture oggetto di Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
3. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei suoi Allegati; in ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 8 ed agli Allegati del presente Contratto. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di SACE, assumendosene ogni relativa alea.
6. L'Impresa si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto e nei suoi Allegati richiamati nelle premesse del presente Contratto;

- b) comunicare tempestivamente a SACE, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell'eventuale nuovo Referente;
  - c) manlevare e tenere indenne SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
  8. L'Impresa si obbliga a consentire a SACE, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
  9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da SACE.
  10. L'Impresa si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali; (b) prestare i servizi oggetto di Contratto nei luoghi che verranno indicati da SACE.
  11. L'Impresa si impegna ad utilizzare unicamente personale dotato della professionalità e delle capacità tecniche idonee alla corretta erogazione della fornitura, nonché degli skills individuati nel Capitolato Tecnico. Il personale preposto all'esecuzione del Servizio sarà soggetto alle condizioni di accesso e sicurezza vigenti in SACE.
  12. Tutto il personale incaricato dall'Impresa dell'esecuzione del Servizio dovrà risultare di gradimento di SACE, la quale si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui individuali preventivi con gli addetti preposti all'erogazione, al fine di verificarne la preparazione tecnica.
  13. SACE si riserva altresì la facoltà di eseguire controlli sulla regolarità delle forme contrattuali del rapporto di lavoro delle persone impiegate nel Servizio.
  14. Durante il periodo di vigenza contrattuale, senza alcun incremento dei costi, SACE si riserva la facoltà di variare le modalità operative per adeguarsi a nuove disposizioni normative o per garantire l'efficienza e l'economicità dei Servizi.
  15. L'Impresa si impegna a mantenere il turnover di tutti gli addetti nei limiti più bassi possibili. In particolare le figure professionali impiegate nel Servizio non potranno essere sostituite, senza il consenso di SACE, nel corso dell'esecuzione del Contratto, a meno di validi ed accertati motivi.
  16. In ogni caso SACE si riserva di chiedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni lavorativi la sostituzione (con altre figure professionali equivalenti) delle singole risorse messe a disposizione qualora le stesse non siano giudicate idonee allo svolgimento del Servizio.

#### **ART. 6 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

1. L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate al Servizio di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
3. L'Impresa dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.
4. L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### **ART. 7 NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Impresa assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E' fatto, perciò, obbligo all'Impresa di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente Contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche oltresia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti il Contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente Contratto il seguente codice identificativo di gara – CIG 993693060B.
6. Per quanto non disciplinato direttamente dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 8 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

1. Il Corrispettivo massimo complessivo del presente Contratto è pari ad Euro .....esclusi IVA e oneri per la sicurezza pari ad Euro 6.900,00.
2. Per le Attività a canone oggetto del presente Contratto, il Corrispettivo per i 36 mesi è pari ad euro ..... oltre IVA, pari ad un canone mensile di Euro .... IVA esclusa.  
Per le attività extra-canone, è previsto un plafond di Euro 60.000,00 IVA esclusa.  
Per quanto riguarda il plafond previsto per le attività extra-canone, si precisa che tale importo non vincola in alcun modo SACE, che può decidere in via del tutto discrezionale di ordinare o no interventi extra-canone.
3. La fatturazione del corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo sarà bimestrale posticipata e verrà effettuata come segue:
  - Attività a canone: canone bimestrale pari ad euro ..... (IVA esclusa);
  - Attività extra-canone: a seguito dell'accettazione dei preventivi da parte di SACE, relativi alle attività svolte nel mese precedente.
  - Le fatture con indicazione del numero d'ordine ..... e CIG 993693060B verranno emesse elettronicamente e saranno redatte secondo le norme fiscali in vigore. Le stesse saranno intestate a SACE S.p.A. – Piazza Poli, 42 – 00187 Roma.
4. Al fine del corretto adempimento degli obblighi di fatturazione elettronica, il Codice Destinatario di SACE da utilizzare per l'invio delle fatture in formato elettronico è il seguente: MZO2A0U.
5. Le fatture saranno assoggettate al regime dello "Split Payment" di cui all'art.17-ter DPR 633/72.
6. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto mediante bonifico da SACE entro 30 (trenta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente intestato alla Impresa presso la....., codice IBAN ..... su cui sono delegati ad operare: .....
7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SACE le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge,

l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **ART. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Tutti i documenti prodotti dall'Impresa saranno di proprietà di SACE.
2. L'Impresa si impegna a adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute da SACE assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare si impegna a: i) a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; ii) a non divulgare i predetti dati in alcun modo e in qualsiasi forma e, senza l'autorizzazione scritta di SACE, a non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con SACE e comunque per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti anche da parte dei propri dipendenti, e dei soggetti terzi ai quali, con il consenso di SACE, saranno forniti i dati. L'impresa si obbliga altresì a svolgere il trattamento dei predetti dati limitando allo stretto necessario l'utilizzo del proprio personale e rendendolo in ogni caso previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.
5. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e relativi al Trattamento dei dati personali di cui all'art. 17 del presente Contratto, SACE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. L'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a SACE a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

#### **ART. 10 CAUZIONE**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante ..... n. .... emessa da .....ed intestata a SACE, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti di SACE verso l'Impresa.
2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SACE.
4. SACE ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. SACE ha diritto di valersi direttamente della cauzione per la soddisfazione degli obblighi di cui al Contratto.
6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui SACE si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di SACE.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 11 DANNI E RESPONSABILITÀ**

1. È a carico dell'Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del presente Contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi di SACE e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE.
2. L'Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti.

#### **ART. 12 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Il presente Contratto riguarda prestazioni di servizi imponibili con I.V.A. ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte che ne avrà dato motivo.

#### **ART. 13 RECESSO**

1. SACE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r.. o mediante pec.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatte salve le attività necessarie per la transizione verso una nuova eventuale Impresa, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a SACE.
3. Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il recesso è esercitabile previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
4. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base della procedura, depurato del ribasso formulato dall'Appaltatore e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 14 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' ammesso il subappalto nei limiti dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti cui è tenuto per Legge.
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato, affida in subappalto, in misura pari al \_\_\_\_% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_;  
\_\_\_\_.
4. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente Contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto stesso disciplinate all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.



#### **ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO**

1. Le Parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto possono essere oggetto di cessione a terzi solo previa autorizzazione scritta di SACE che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio.
2. Le Parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a SACE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con conseguente diritto al risarcimento del danno. Resta inteso che SACE intende far salve anche nei confronti della cessionaria tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di SACE.
3. Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità del pagamento di cui al presente Contratto e di cui alla Legge 136/2010 e s.m. si applicano anche ai crediti oggetto di cessione ai terzi o atti equivalenti.

#### **ART. 16 TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
  - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
  - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

#### **ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali nei limiti entro i quali queste risultino applicabili ai rapporti intercorsi tra di esse.
2. Con riferimento a quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR), le Parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico oggetto del presente Contratto. Le Parti si danno atto di aver ricevuto l'informativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del GDPR.
3. SACE si riserva il diritto di nominare l'impresa quale Responsabile esterno del trattamento dei dati con separato e specifico contratto recante le apposite istruzioni operative.
4. L'Impresa invierà tempestiva comunicazione a SACE in tutti i casi in cui, a parere della stessa, un'istruzione fornita risulti in violazione di una qualsivoglia normativa sulla protezione dei dati. Qualora una parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell'elaborazione e nel trattamento dei dati, ne informerà tempestivamente l'altra parte. I dati di SACE sono e rimangono di proprietà di SACE. L'Impresa non acquisirà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di SACE. Su richiesta scritta di SACE e, comunque, non oltre i 3 (tre) mesi successivi alla risoluzione o alla scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell'erogazione del Servizio, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a SACE su supporto magnetico laddove possibile, o se SACE dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti. I dati di SACE non possono essere utilizzati

dall'Impresa per scopi diversi da quello dell'erogazione del Servizio. Tali dati non possono inoltre essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall'Impresa.

#### **ART. 18 ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA**

1. Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a SACE.
2. A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Impresa ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione. A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicitate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 7 (sette) giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse. Qualora l'Impresa non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

#### **ART. 19 FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ART. 20 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di SACE, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora:
  - nei confronti dell'Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
  - sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi di SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
  - affidamento in subappalto in difformità di quanto dichiarato all'art. 14 del presente contratto;
  - l'Impresa contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Subappalto e Divieto di Cessione del Contratto); 23 (Proprietà intellettuale di SACE);
  - il superamento della soglia di penalità del 10% dell'ammontare netto contrattuale;
  - grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la mancata adozione del modello organizzativo e di gestione e del relativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008;
  - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.
2. Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di SACE, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora. Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell'Impresa con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che SACE rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, SACE sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà



prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Impresa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 21, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall'Impresa indicati nell'art. 21, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui SACE comunicherà all' Impresa con lettera raccomandata A/R, l'intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l'Impresa si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne SACE rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall' Impresa fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.

3. Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, in ogni caso l'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni e SACE è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell'Impresa inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da SACE rispetto a quello previsto per l'esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
4. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all'Impresa verrà direttamente incamerata la cauzione definitiva, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

#### **ART. 21 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO**

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello di SACE, resi disponibili da SACE sul proprio sito internet, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare:
  - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di SACE o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
  - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (a);
  - c) i collaboratori esterni di SACE,
 a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi.
2. L'Impresa dichiara di aver adottato, nell'ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/01 e si impegna, per tutta la durata del contratto, a:
  - i) mantenere, nell'ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 231/01; e
  - ii) comunicare a SACE ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01; (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, e (c) nuova misura cautelare prevista dal D. Lgs. n. 231/01 rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione agli atti di SACE.

#### **ART. 22 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della SACE azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa solleverà e terrà indenne SACE, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di SACE.
3. SACE si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, SACE riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da SACE.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, SACE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Atto, recuperando il corrispettivo versato, salvo che

l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

5. SACE si obbliga a non violare e/o copiare e/o cedere e/o trasmettere con qualsiasi forma e/o mezzo neanche tramite i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed eventuali subfornitori e/o subappaltatori, qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, industriale e/o d'autore appartenente all'Impresa e relativo all'oggetto del presente Atto. In caso di violazione di tale obblighi da parte di SACE, l'Impresa ha facoltà di dichiarare risolto il presente Atto e/o di agire nelle più opportune sedi di diritto e di legge, a suo insindacabile giudizio, al fine di ottenere soddisfazione dei suoi diritti.

#### **ART. 23 PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI SACE**

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà di SACE o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente Atto e/o sviluppati o acquisiti da SACE successivamente in relazione alla prestazione del Servizio rimarranno di proprietà di SACE.
2. SACE garantisce all'Impresa il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente Atto, i diritti di proprietà intellettuale di SACE che siano necessari per la prestazione del servizio, ed esclusivamente a tale fine.
3. SACE potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da SACE in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire a SACE tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Impresa in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di SACE che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di SACE.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, SACE avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **ART. 24 PENALI**

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, SACE potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico (Allegato "III"), qui da intendersi integralmente trascritte, eventualmente integrate da quanto espresso al riguardo nell'Offerta tecnica se migliorativo (Allegato "II"), fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel precedente comma, SACE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ.
3. SACE, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
4. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 8 e in caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, SACE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto da SACE al Fornitore.
6. SACE potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati per le attività rese correttamente, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 10, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/o il recupero delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di SACE a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà di SACE di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

#### **ART. 25 SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA, IGIENE ED ECOLOGIA**

1. L'Impresa si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### **ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Qualsiasi disposizione modificativa, derogativa o complementare alla disciplina dettata nel presente Contratto, per essere valida ed efficace deve essere concordata tra le Parti ed essere stipulata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.
2. L'eventuale tolleranza di una Parte all'adempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del presente Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto.
3. L'invalidità e/ o inefficacia, anche parziale, di una clausola del presente Contratto non avrà come effetto l'invalidità e/ o inefficacia del Contratto stesso, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o di inefficacia.

Data, luogo

SACE S.p.A.

.....

---

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver letto ed approvato specificamente i seguenti articoli: art. 2 (Oggetto), art. 4 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa), art. 5 (Obbligazioni generali dell'Impresa), art. 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), art. 8 (Corrispettivo e modalità di fatturazione), art. 9 (Obblighi di riservatezza), art. 10 (Cauzione), art. 11 (Danni e Responsabilità), art. 13 (Recesso), art. 14 (Subappalto e Divieto di cessione del contratto), art. 15 (Cessione del credito), art. 19 (Foro Esclusivo), art. 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), 24 (Penali)

Per accettazione

\_\_\_\_\_

(Firma del legale rappresentante dell'Impresa)